



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12838 - Data adozione: 30/07/2019

Oggetto: COGER SRL, via Amendola snc, Signa. D.Lgs. 152/2006. Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con atto della Provincia di Firenze n. 1613 del 06.05.2013 e s.m.i.. Revoca dei provvedimenti di diffida emanati dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 3907 del 19.03.2019 e Decreto dirigenziale n. 8917 del 03.06.2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/07/2019

Numero interno di proposta: 2019AD014398

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ;

Vista la legge regionale n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Vista la legge regionale n. 22 del 3.03.2015 e s.m.i.: riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ;

Richiamata la D.G.R.T. n. 1227 del 15.12.2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 29 marzo 2017 n. 13/R: regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Richiamato il titolo III bis “*L'autorizzazione integrata ambientale*” della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi;

Visto l’articolo 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006 : “*Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*”

Richiamati i seguenti atti:

- Atto dirigenziale della Provincia di Firenze n.1613 del 06.05.2013 - atto unico SUAP n.43/2013 del 01/07/2013 rilasciato dal Comune di Signa “Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octier del D. Lgs. 152/2006 – Società COGER srl con sede legale ed impianto in Signa, via Amendola snc, all’esercizio delle attività IPPC 5.1 e 5.3 dell’allegato VIII del D. Lgs. 152/2006”.
- Atto dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n.5201 del 29.12.2015 ad oggetto “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto SUAP n. 43 del 01.07.2013 relativa all’impianto di gestione rifiuti ubicato in via Amendola snc e adozione di misure complementari di gestione per garantire la conformità dell’attività dell’impianto in attesa di riesame - Ditta Coger Srl”.

- Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 568 del 25.01.2017 ad oggetto “Ditta COGER srl. Stabilimento di via Amendola nel comune di Signa. Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art.29 nonies d.lgs. 152/2006. Aggiornamento AIA - atto dirigenziale n.1613 del 06.05.2013 e atto dirigenziale n. 5201/2015 della Città Metropolitana di Firenze”.

- Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3907 del 19.03.2019 : diffida, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.lgs.152/2006 e smi, alla società COGER Srl, con impianto ubicato in via Amendola snc nel comune di Signa, ad adempiere, entro trenta giorni, all’obbligo di trasmissione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, con nuove fideiussioni sostitutive di quelle emesse dalla società Finworld SpA, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale e regionale di settore.

- Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8917 del 03.06.2019 : diffida, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29-decies, comma 9 del D.lgs.152/2006 e smi, alla COGER Srl ad adempiere a quanto di seguito riportato:

- entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della presente, all’obbligo di interrompere l’accettazione dei rifiuti nell’impianto di trattamento rifiuti ubicato in via Amendola snc , Signa;
- entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della presente, all’obbligo di presentare il cronoprogramma per lo smaltimento o recupero dei rifiuti presenti presso l’impianto.

Preso atto che la società COGER ha trasmesso in data 11 giugno 2019, prot.n. 234672 risposta alla diffida n.8917/2018 con:

- dichiarazione di aver sospeso l’accettazione di nuovi conferimenti di rifiuti in impianto dal 31 maggio,
- proposta per lo smaltimento/recupero dei rifiuti già presenti nell’impianto che prevede il completo smaltimento entro 60 giorni.

Premesso che

a) i quantitativi autorizzati sono quelli descritti nella seguente tabella

QUANTITA' AUTORIZZATE ATTO 43/2013 e s.m.i	Recupero				smaltimento			
	liquidi		solidi		liquidi		solidi	
	R13	R12	R13	R12	D15	D14,D13,D9	D15	D14
Pericolosi	42 Ton	4.500 T/a	235 t	6.000 T/a	132 Ton	70.000 T/a (14.000 D9 56.000 D13)	507 t	14.000 T/a
Non pericolosi	18 ton	800 T/a	175 t	10.500 T/a	132 Ton	80.000 T/a (56.000 D9 24000 D13)	180 t	24.500 T/a

b) la società COGER in data 19 giugno 2019 ha trasmesso, al SUAP del Comune di Signa, istanza di modifica non sostanziale per la riduzione dei quantitativi di rifiuti gestiti annualmente secondo le modalità gestionali definite con atto CMF 5201/2015 (in atti Regione Toscana prot.n. 247868/2019)

con allegata la seguente documentazione: ricevuta pagamento oneri istruttori, relazione, calcolo importo della fideiussione, Fideiussione n. EBAN19000890 rilasciata dalla compagnia Casualty & General Insurance Company Ltd (CGICE) .

c) La società nella documentazione sopra richiamata comunica quanto segue :

i) *“La situazione finanziaria della società Cogem non consente di reperire sul mercato assicurativo una garanzia finanziaria pari all’importo garantito nel 2013. Tale importo, molto elevato, deriva dal fatto che i quantitativi annui autorizzati con l’atto del 2013 si riferiscono alla configurazione finale dell’impianto, al termine di realizzazione del progetto di revamping che tale atto autorizzava insieme alla gestione.”*

ii) *“Riteniamo che il progetto di revamping autorizzato nel 2013 e valutato positivamente ai fini di VIA sia ancora attuale, confermiamo la potenzialità di trattamento che l’impianto raggiungerà nelle prossime fasi di sviluppo e la nostra intenzione di realizzarlo anche se con qualche modifica legata alla necessità di aggiornare le tecnologie proposte ormai 6 anni fa.”*

iii) La modifica concerne la riduzione dei *“quantitativi autorizzati allo stato attuale di realizzazione del progetto di revamping autorizzato con AIA 43/2013”* come indicato nella seguente tabella:

Stoccaggi realmente disponibili da planimetria approvata, quantità ridotte che si chiede di autorizzare	Stoccaggio istantaneo D15 in tonnellate	Stoccaggio istantaneo R13 in tonnellate	Op. smaltimento D9 +D13/ D14 t/annue	Op. Recupero R12 t/annue
Rifiuti pericolosi liquidi	132 T	12 T	10.000	1500
Rifiuti pericolosi solidi	166 T	145 T	5.000	6350
Totale RIF PERIC	298 t. D15	157 t. R13	15.000 t/a D	7850 t/a R
Rif non pericolosi liquidi	180 T	8	30.000	150
Rif non pericolosi solidi	155 T	78	10.000	2.000
Totale RIF non PERIC	335t D15	86 t. R13	40.000 t/a D	2.150 t/a R

iv) *La riduzione dei quantitativi gestibili allo stato attuale di realizzazione del progetto approvato con atto 43/2013 non rientra nella definizione di modifica sostanziale si ritiene dunque possa essere gestito con la procedura della modifica non sostanziale che richiede l’aggiornamento dell’atto autorizzativo.*

v) La garanzia, rilasciata dalla compagnia Casualty & General Insurance Company Ltd (CGICE) , è calcolata sulla base dei quantitativi ridotti richiesti con la presente istanza di modifica, nel rispetto della DGRT 535/2013 e formulata secondo il fac-simile adottato dalla Regione Toscana.

d) La Regione Toscana con nota prot.n. 262191 del 03/07/2019 ha chiesto ad ARPAT di esprimere il parere di competenza sull’istanza di modifica non sostanziale presentata dalla società COGER Srl.

e) ARPAT con nota in atti Regione Toscana 0290366 del 25/07/2019 ha comunicato: *“La ditta, non riuscendo a reperire sul mercato assicurativo una fidejussione dell’importo richiesto con riferimento ai quantitativi autorizzati in gestione ed avendone ottenuta una per un importo inferiore, chiede di ridurre conseguentemente i quantitativi di rifiuti autorizzati senza modifiche rispetto al ciclo e alle operazioni*

autorizzate. Quanto richiesto costituisce modifica non sostanziale senza aggravio in termini ambientali. Nulla osta alla richiesta”.

Valutato che le modifiche richieste sono da ritenersi modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29 nonies c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale n. 1613 del 06.05.2013 della Provincia di Firenze (modificata con decreti dirigenziali n.5201 del 29.12.2015 della CMF e n. 568 del 25.01.2017 della regione Toscana) rilasciata alla società COGER SRL, ai sensi e per gli effetti dell'art 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Considerato che la società ha ottemperato alla diffida Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3907 del 19.03.2019 e alla diffida Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8917 del 03.06.2019;

Ritenuto quindi di revocare i provvedimenti di diffida emanati dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3907 del 19.03.2019 e Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8917 del 03.06.2019;

Dato atto, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990 che:

- l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il “Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti” della Regione Toscana, Presidio zonale distretto centro, piazza della Vittoria, 54 Empoli (FI);
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti Ing. Andrea Rafanelli.

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione organizzativa;

DECRETA

1) Di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con atto della Provincia di Firenze n. 1613 del 06.05.2013 (atto SUAP 43/2013, modificato con decreti dirigenziali n.5201 del 29.12.2015 della CMF e n. 568 del 25.01.2017 della regione Toscana) alla società COGER SRL, p.iva 06078110480, ubicata in via Amendola snc , nel Comune di Signa.

2) Di modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con atto della Provincia di Firenze n. 1613 del 06.05.2013 e s.m.i. riducendo i quantitativi autorizzati allo stato attuale di realizzazione del progetto di revamping, approvato con AIA 43/2013, come indicato nella seguente tabella:

	Stoccaggio istantaneo D15 in tonnellate	Stoccaggio istantaneo R13 in tonnellate	Operazioni smaltimento D9 +D13/ D14 t/anno	Operazioni recupero R12 t/anno
Rifiuti pericolosi liquidi	132 T	12 T	10.000	1500
Rifiuti pericolosi solidi	166 T	145 T	5.000	6350
Totale rifiuti P	298 t. D15	157 t. R13	15.000 t/a D	7850 t/a R
Rif non pericolosi liquidi	180 T	8	30.000	150
Rif non pericolosi solidi	155 T	78	10.000	2.000
Totale rifiuti NP	335t D15	86 t. R13	40.000 t/a D	2.150 t/a R

3) Di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA rilasciata con atto della Provincia di Firenze n. 1613 del 06.05.2013 (atto SUAP 43/2013, modificato con decreti dirigenziali n.5201 del 29.12.2015 della CMF e n. 568 del 25.01.2017 della regione Toscana) e che il gestore è tenuto al loro integrale rispetto.

4) Di revocare i provvedimenti di diffida emanati dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed energia, Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti, con Decreto dirigenziale n. 3907 del 19.03.2019 e Decreto dirigenziale n. 8917 del 03.06.2019.

5) Di trasmettere il presente atto al SUAP del comune competente per:

- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla società in oggetto e la comunicazione alla Regione Toscana, Settore bonifiche e autorizzazione rifiuti, della data di avvenuta consegna;
- l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune competente, all'Azienda USL, all'ARPAT, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, a ISPRA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE